



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 115 del 24 novembre 2020

Oggetto:

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Attuazione del DPCM del 3 novembre 2020 in materia di trasporto pubblico locale e istituzione di un Comitato permanente regionale per la piena ripresa delle attività di TPL.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Struttura Proponente: **SETTORE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LA MOBILITA', LE INFRASTRUTTURE E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	LINEE GUIDA ALLEGATO 1

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 627 del 27.02.2020 con cui il Presidente è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto "Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020";

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, mediante il quale sono adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 1, comma 5 che prevede la possibilità per i Presidenti delle Regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 marzo 2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 437 del 30.03.2020 avente ad oggetto le "Disposizioni transitorie per la durata dell'emergenza sanitaria in relazione ai servizi non di linea taxi e noleggio con conducente";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ed in particolare l'allegato 9;

Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente aggiornato e nuovamente sottoscritto il 24 aprile 2020, dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” - allegato 8 del DPCM del 26/04/2020;

Vista l'Ordinanza regionale n. 47 del 2 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale”;

Vista la delibera di Giunta n. 605 del 14.05.2020 che approva Linee applicative nelle quali vengono disciplinati criteri di capienza dei mezzi nel rispetto dell'Ordinanza n. 47 del 2 maggio 2020 considerata la natura del servizio di TPL e la dinamicità propria della domanda. In particolare la percentuale di capacità massima prevista è subordinata al rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie ivi riportate;

Visto il DPCM dell'11/06/2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1 lettera ii);

Visto il DPCM del 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto che con Ordinanza n. 74/2020 Regione Toscana è intervenuta a seguito del DPCM del 14/07//2020 prevedendo:

- la ripresa del trasporto con una previsione di capienza a pieno carico, limitatamente ed esclusivamente ai posti a sedere, in modo che siano evitati assembramenti nelle aree adibite ai posti in piedi, per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano e marittimo nonché del trasporto pubblico non di linea, ivi compresi i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati, nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A della stessa delibera;

- per quanto attiene al trasporto pubblico automobilistico urbano e tramviario, la deroga al rispetto della distanza di un metro garantendo un coefficiente di riempimento dei mezzi, in coerenza a quanto disposto nel DPCM del 14/07//2020, non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi, evitando assembramenti nelle zone adibite ai posti in piedi, nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A della stessa delibera;

Visto il D.L. 83/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che all’articolo 1 comma 5 prevede “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176” ;

Visto l’Ordinanza del 1 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l’ordinanza regionale n. 76/2020 con la quale Regione Toscana:

- prendeva atto dell’Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della salute e, nelle more dell’emanazione del nuovo DPCM ai sensi del D.L. 83/2020 e dell’espressione del parere del Comitato Tecnico Scientifico in tema di deroga di distanziamento interpersonale di un metro in riferimento ai mezzi di trasporto, ne recepiva il contenuto, relativamente al trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea (servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati);

- confermava l’Ordinanza n. 74/2020 avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure relative alla capienza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico”, ivi comprese le linee guida allegate, limitatamente a quanto compatibile con le disposizioni e i principi dell’Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della Salute;

Considerato che l’efficacia della su indicata ordinanza era stabilita fino all’emanazione del nuovo DPCM ai sensi del D.L. 83/2020 e dell’articolo 2 comma 2 del DL 19/2020;

Visto il DPCM del 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814), pubblicato in GU n.222 del 7-9-2020;

Visto l’Allegato A del su indicato DPCM “Allegato 15 Linee guida per le informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di servizio trasporto pubblico”;

Visto che con Ordinanza regionale n. 85 del 9 settembre 2020 avente ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Recepimento DPCM del 7 settembre 2020 in materia di trasporto pubblico locale ed ulteriori disposizioni per i servizi relativi all'avvio delle attività scolastiche” veniva:

- recepito il DPCM del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo Allegato A “Allegato 15 Linee guida per le informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di servizio pubblico”, in materia di trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario,

automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea (servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati);

-approvato l'Allegato 1 alla stessa ordinanza integrando i contenuti dell'Allegato A del DPCM del 7 settembre 2020 prevedendo una disciplina più puntuale di sicurezza dei lavoratori;

- derogato, in qualità di soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020, all'art. 105 dlgs 50/2016, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subaffidamento, a far data dalla richiesta dell'Azienda gestore del TPL agli operatori indicati nella delibera di Giunta regionale n. 1425 del 31.08.2020, laddove si ravvisi la necessità di implementare e assicurare il servizio di trasporto pubblico locale per il regolare avvio dell'anno scolastico, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, dello stesso decreto legislativo;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" pubblicata nella GU n.248 del 7-10-2020" con la quale ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, viene prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato nella GU n.248 del 7-10-2020;

Visto l'art. 5 del decreto di cui sopra "Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020" che stabilisce:

1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'Ordinanza n. 90 del 9 Ottobre 2020 con la quale veniva:

1. confermata la validità ed efficacia dell'Ordinanza regionale n. 85 del 9 settembre 2020 in coerenza e in osservanza a quanto disposto dall'articolo 5 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che disciplinava l' "Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020";

2. ordinato di osservare, sulla base del disposto dell'articolo 1 del nuovo Decreto legge in oggetto e per gli obblighi non espressamente previsti dal DPCM del 7 settembre 2020 e relativo allegato A, nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, nelle fermate bus, negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni marittime e punti di sbarco/imbarco passeggeri o altre aree adibite alla sosta/transito di passeggeri in genere l'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di indossarlo allorché ci si trovi in prossimità di altre persone non conviventi, con esclusione dei soggetti indicati all'articolo 5 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

3. dato atto che la validità della deroga, in qualità di soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020, all'art. 105 dlgs 50/2016, disposta con Ordinanza regionale n. 85 del 9 settembre 2020

fino alla fine del periodo di emergenza è da individuarsi, secondo quanto disposto nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, alla data del 31 gennaio 2021;

Visto che la su indicata ordinanza entrava in vigore a far data dal 9 ottobre 2020 ed era valida fino all'adozione dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza per quanto riguardava il punto relativo alla validità di deroga, in qualità di soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020, all'art. 105 dlgs 50/2016,;

Visto il DPCM del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'Allegato 15 (Allegato 15 “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” e Allegato tecnico) parte integrante del DPCM del 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e relativo Allegato 15;

Visto che la delibera n. 1316 del 26/10/2020 con la quale la Giunta regionale stabiliva, al fine di garantire lo svolgimento del servizio di TPL sull'intero territorio regionale nel rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 di proseguire i servizi aggiuntivi legati alle attività scolastiche, anche in presenza di un incremento della didattica digitale integrata, con l'obiettivo di alleggerire il carico e la pressione sui mezzi pubblici e garantire un maggior numero possibile degli stessi mezzi, al fine di raggiungere una riduzione del coefficiente di riempimento al 50% delle relative capacità, con riferimento all'ambito del Tpl su gomma;

Visto il DPCM del 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'Allegato 15 (Allegato 15 “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” e Allegato tecnico) parte integrante del DPCM del 3 novembre 2020;

Visto che il DPCM del 3 novembre 2020 di cui sopra prevede, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19:

-articolo 1 comma 3 “dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

-articolo 1 comma 9 lett. s) “ le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto

del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata...”;

-articolo 1 comma 9 u) “le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curriculari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca.”;

-articolo 1 comma 9 lett nn) “in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”;

- articolo 5 comma 3 “ Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- articolo 5 comma 6 “E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto;

Visto altresì la previsione dell'art. 1 comma 9 lett mm) in base alla quale:

- a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;

- il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Ritenuto di recepire integralmente il DPCM del 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e il relativo Allegato 15 “Linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di servizio pubblico” e “Allegato tecnico”, in materia di trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario,

automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea (servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati);

Preso atto che il coefficiente di riempimento consentito non superiore al 50 per cento, previsto all'articolo 1 comma 9 lett mm) del DPCM del 3 novembre, sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti e dunque anche di quello previsto nell'Allegato 15;

Ritenuto che il coefficiente di cui sopra è da ritenersi in rapporto ai posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti, così come stabilito dall'Allegato Tecnico all'Allegato 15 che per questa parte non è sostituito da alcuna previsione presente nell'articolo 1 comma 9 lett mm) DPCM del 3 novembre 2020;

Valutato di integrare i contenuti dell'Allegato 15 del DPCM del 3 novembre 2020 con le linee guida (Allegato 1) che prevedono una disciplina più puntuale relativa alla sicurezza dei lavoratori (quale parte integrante del presente atto) in quanto una riorganizzazione del sistema deve essere necessariamente affiancata a misure di prevenzione e protezione collettive e individuali;

Ravvisato inoltre che il DPCM del 3 novembre 2020, oltre alla previsione all'articolo 1 di Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale sopra riportate, individua agli articoli 2 e 3 "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale" caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto e da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute firmata in data 10 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute firmata in data 13 novembre 2020, in base alla quale alla Regione Toscana si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 3 del DPCM del 3 novembre, a far data dal 15 novembre 2020 per i quindici giorni successivi;

Preso atto che ai sensi degli articoli 2 e 3 il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento ivi previsto, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dei relativi articoli e provvede con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto;

Ravvisato che la collocazione dei diversi scenari previsti nel DPCM e l'eventuale nuova classificazione può comportare specifiche misure restrittive come espressamente previste nel DPCM;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett mm) del DPCM del 3 novembre 2020, riorganizzare e riprogrammare complessivamente il trasporto pubblico locale in una forma elastica e dinamica in modo che, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza, vengano rispettate le disposizioni di cui al DPCM del 3 novembre 2020, tenendo conto delle misure di contenimento e della variabilità delle stesse in presenza dello sviluppo della situazione epidemologica e del conseguente mantenimento della classificazione del territorio attuale o di un'eventuale sua modifica in base all'emissione di eventuali Ordinanze del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione, sulla base dei criteri di cui al DPCM;

Ritenuto, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, la previsione delle seguenti misure:

1) l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici o privati, solo per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi secondo le espresse previsioni del DPCM e dello scenario di classificazione della Regione Toscana;

2) l'obbligo di indossare una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca all'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi; l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

3) una riprogrammazione del servizio del TPL ed un attento monitoraggio da parte delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Toscana in coordinamento con gli Enti territoriali affidanti e/o competenti e l'Amministrazione regionale, a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza, in relazione alle esigenze di mobilità strettamente collegate alle disposizioni di cui al DPCM del 3 novembre 2020 e alla capacità di spostamento delle persone, tenendo conto delle maggiori frequentazioni, nonché dell'osservanza delle condizioni igienico sanitarie dei passeggeri e di tutto il personale a bordo nel rispetto del DPCM e della presente ordinanza;

4) di prevedere che la riprogrammazione prenda particolare attenzione alla tutela delle fasce dei pendolari e degli utenti delle aree a domanda debole, alle zone nelle quali sono localizzati i plessi ospedalieri e gli altri principali nodi di interscambio anche attraverso l'attivazione di servizi bus sostitutivi in caso di TPL su ferro, da valutare in coordinamento con l'Amministrazione regionale;

5) laddove si verificano eventuali episodi di raggiunta capacità rispetto a quanto disposto dall'art. 1 comma 9 lett. mm) del DPCM del 3 novembre 2020 e dalla presente ordinanza, segnalati dal gestore all'ente affidante e/o competente l'adozione delle seguenti modalità organizzative dell'offerta di servizio si procede con:

- ricorso a corse bis, nell'ambito delle stesse attività programmate nei relativi atti di regolazione, attraverso l'utilizzo di mezzi di TPL disponibili, e avvalendosi del personale delle aziende del TPL;

- in via residuale e solo nel periodo dell'emergenza sanitaria, limitatamente a particolari esigenze territoriali, al fine di compensare situazioni di insufficiente capacità di trasporto, e solo dopo aver messo in atto la riprogrammazione del servizio secondo le modalità di cui al punto sopra, autorizzare i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi, previo accordo con le Aziende di TPL e del nulla osta del Settore TPL della Regione. Il nulla osta della Regione è obbligatorio solo nel caso in cui l'attivazione di tali ulteriori servizi comportasse maggiori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito coperture previste nei relativi atti di regolazione;

6) le Aziende di Trasporto Pubblico Locale:

- favoriscono ove possibile il trasporto a bordo gratuito di bici, monopattini e simili di proprietà da parte degli utenti del TPL;

- proseguono la sospensione della vendita a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dei biglietti di corsa semplice prevista dall'articolo 19 bis della L.r. 42/98;

- favoriscono il rispetto delle misure di contenimento della presente ordinanza e delle linee guida nazionali e regionali sia alle fermate che a bordo bus segnalandone alle Forze dell'Ordine l'inosservanza o la necessità di intervento;

- attuano forme di controllo e verifiche dei biglietti in possesso degli utenti dal personale preferibilmente a terra delle fermate e nelle stazioni;

- attuano forme di monitoraggio dell'andamento della domanda dell'utenza alle fermate e alle stazioni al fine di segnalare agli Enti territorialmente competenti eventuali assembramenti con particolare attenzione nelle fasce orarie dei pendolari ;
- promuovono ogni forma di comunicazione in tal senso su base territoriale;

Valutato inoltre necessario, alla luce della situazione in costante evoluzione, istituire un Comitato permanente regionale, che rappresenti lo strumento per dare una risposta immediata ed efficiente al momento della piena ripresa della attività del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, composto dall'Assessorato regionale competente in materia, dai rappresentanti istituzionali della Città Metropolitana, delle Province, dei Comuni capoluogo e dalle Aziende esercenti il pubblico servizio in ambito gomma, ferro e marittimo con le seguenti funzioni:

- dettare gli orientamenti sul modo in cui ripristinare gradualmente i servizi di trasporto ad un ritmo commisurato alla condizione sanitaria e alle misure di contenimento, che si succedono durante tutta la fase di emergenza sanitaria, al fine di permettere un'adeguata programmazione e pianificazione;
- rappresentare un quadro generale dell'intero territorio a sostegno delle Autorità competenti, delle parti sociali e delle imprese che operano nel Settore;
- costituire un punto di riferimento nei confronti delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo coordinandosi con i relativi Comitati Provinciali per l'ordine pubblico e la sicurezza competenti,
- coordinare le strategie della ripresa dell'attività del servizio di trasporto pubblico con gli Uffici Scolastici provinciali e regionale e la ripresa graduale delle attività scolastiche invitando alle sedute i relativi rappresentanti istituzionali;
- monitorare in una forma costante le azioni intraprese così da essere, ove opportuno, riesaminate ed adeguate alla luce di tutte le valutazioni e competenze pertinenti per garantire che restino proporzionate alle esigenze di salute pubblica e di mobilità degli utenti del trasporto pubblico.

Valutato che l' Ordinanza 85 del 9 settembre 2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Recepimento DPCM del 7 settembre 2020 in materia di trasporto pubblico locale ed ulteriori disposizioni per i servizi relativi all'avvio delle attività scolastiche" e relativo Allegato 1 e l'Ordinanza 90 del 9 ottobre 2020 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Attuazione decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 in materia di trasporto pubblico locale ed ulteriori disposizioni per i servizi relativi alle attività scolastiche" rimangono efficaci fino alla fine del periodo di emergenza esclusivamente per la deroga, in qualità di soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020, all'art. 105 dlg 50/2016;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica :

1. di recepire integralmente il DPCM del 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; e

il relativo Allegato 15 “Linee guida per le informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di servizio pubblico” e “Allegato tecnico”, in materia di trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) e trasporto pubblico non di linea (servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati);

2. di prendere atto che il coefficiente di riempimento consentito nell’ambito del trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) non superiore al 50 per cento, previsto all’articolo 1 comma 9 lett mm) del DPCM del 3 novembre, sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti e dunque anche di quello previsto nell’Allegato 15;

3. di prendere atto che il coefficiente di cui sopra è da ritenersi in rapporto ai posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti, così come stabilito dall’Allegato Tecnico all’Allegato 15 che per questa parte non è sostituito da alcuna previsione presente nell’ articolo 1 comma 9 lett mm) DPCM del 3 novembre 2020;

4. di approvare l’Allegato 1 al presente atto che integra i contenuti dell’Allegato 15 del DPCM del 3 novembre 2020 che prevedono una disciplina più puntuale relativa alla sicurezza dei lavoratori (quale parte integrante del presente atto)in quanto una riorganizzazione del sistema deve essere necessariamente affiancata a misure di prevenzione e protezione collettive e individuali;

5. di prevedere una riprogrammazione del servizio del TPL ed un attento monitoraggio da parte delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Toscana in coordinamento con gli Enti territoriali affidanti e/o competenti e l’Amministrazione regionale, a far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza, in relazione alle esigenze di mobilità strettamente collegate alle disposizioni di cui al DPCM del 3 novembre 2020 e alla capacità di spostamento delle persone, tenendo conto delle maggiori frequentazioni, nonché dell’osservanza delle condizioni igienico sanitarie dei passeggeri e di tutto il personale a bordo nel rispetto del DPCM e della presente ordinanza;

6. di prevedere che la riprogrammazione prenda particolare attenzione alla tutela delle fasce dei pendolari e degli utenti delle aree a domanda debole, alle zone nelle quali sono localizzati i plessi ospedalieri e gli altri principali nodi di interscambio anche attraverso l’attivazione di servizi bus sostitutivi in caso di TPL su ferro, da valutare in coordinamento con l’Amministrazione regionale;

7. di stabilire che la riprogrammazione debba essere elastica e dinamica tenendo conto delle misure di contenimento e della variabilità delle stesse in presenza dello sviluppo della situazione epidemologica e del conseguente mantenimento della classificazione del territorio attuale o di un’eventuale sua modifica in base all’emissione delle Ordinanze del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione, sulla base dei criteri di cui al DPCM;

8. di stabilire che laddove si verificano eventuali episodi di raggiunta capacità rispetto a quanto disposto dall’art. 1 comma 9 lett mm) del DPCM del 3 novembre 2020 e dalla presente ordinanza, segnalati dal gestore all’ente affidante e/o competente l’adozione delle seguenti modalità organizzative dell’offerta di servizio si proceda con :

- ricorso a corse bis, nell’ambito delle stesse attività programmate nei relativi atti di regolazione, attraverso l’utilizzo di mezzi di TPL disponibili, e avvalendosi del personale delle aziende del TPL;
-in via residuale e solo nel periodo dell’emergenza sanitaria, limitatamente a particolari esigenze territoriali, al fine di compensare situazioni di insufficiente capacità di trasporto, e solo dopo aver messo in atto la riprogrammazione del servizio secondo le modalità di cui al punto sopra, autorizzare i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi, previo accordo con le Aziende di TPL e del nulla osta del Settore TPL della Regione. Il nulla osta della Regione è

obbligatorio solo nel caso in cui l'attivazione di tali ulteriori servizi comportasse maggiori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito coperture previste nei relativi atti di regolazione;

9. le Aziende di Trasporto Pubblico Locale:

- favoriscono ove possibile il trasporto a bordo gratuito di bici, monopattini e simili di proprietà da parte degli utenti del tpl;
- proseguono la sospensione della vendita a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dei biglietti di corsa semplice prevista dall'articolo 19 bis della L.r 42/98;
- favoriscono il rispetto delle misure di contenimento della presente ordinanza e delle linee guida nazionali e regionali sia alle fermate che a bordo bus segnalandone alle Forze dell'Ordine l'inosservanza o la necessità di intervento;
- attuano forme di controllo e verifiche dei biglietti in possesso degli utenti dal personale preferibilmente a terra delle fermate e nelle stazioni;
- attuano forme di monitoraggio dell'andamento della domanda dell'utenza alle fermate e alle stazioni al fine di segnalare agli Enti territorialmente competenti eventuali assembramenti con particolare attenzione nelle fasce orarie dei pendolari ;
- promuovono ogni forma di comunicazione in tal senso su base territoriale

10. di istituire un Comitato permanente regionale, che rappresenti lo strumento per dare una risposta immediata ed efficiente al momento della piena ripresa della attività del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, composto dall'Assessorato regionale competente in materia, dai rappresentanti istituzionali della Città Metropolitana, delle Province, dei Comuni capoluogo e dalle Aziende esercenti il pubblico servizio in ambito gomma, ferro e marittimo con le seguenti funzioni:

- dettare gli orientamenti sul modo in cui ripristinare gradualmente i servizi di trasporto ad un ritmo commisurato alla condizione sanitaria e alle misure di contenimento, che si succedono durante tutta la fase di emergenza sanitaria, al fine di permettere un'adeguata programmazione e pianificazione;
 - rappresentare un quadro generale dell'intero territorio a sostegno delle Autorità competenti, delle parti sociali e delle imprese che operano nel Settore;
 - costituire un punto di riferimento nei confronti delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo coordinandosi con i relativi Comitati Provinciali per l'ordine pubblico e la sicurezza competenti,
 - coordinare le strategie della ripresa dell'attività del servizio di trasporto pubblico con gli Uffici Scolastici provinciali e regionale e la ripresa graduale delle attività scolastiche invitando alle sedute i relativi rappresentanti istituzionali;
- monitorare in una forma costante le azioni intraprese così da essere, ove opportuno, riesaminate ed adeguate alla luce di tutte le valutazioni e competenze pertinenti per garantire che restino proporzionate alle esigenze di salute pubblica e di mobilità degli utenti del trasporto pubblico.

Disposizioni finali

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione salvo nuove disposizioni nazionali o regionali ed è valida fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria .

Le Ordinanze n. 85/2020 e 90/2020 sono efficaci esclusivamente per quanto disposto in merito alla deroga, in qualità di soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020, all'art. 105 dlgs 50/2016

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020;

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro Infrastrutture e Trasporti;

- alle Azienda One Scarl (con indicazione di partecipare a tutte le sue consorziate e subaffidatarie)
 - a Trenitalia Spa
 - a TFT Spa
 - a Toremar Spa
 - Ai Sindaci del territorio toscano (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)
 - Al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze e ai Presidenti delle Province toscane (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza)
 - Ai Prefetti;
- all'ANCI;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente